



**CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO**
ACCORDO 25 luglio 2012

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente: «Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta del sangue e degli emocomponenti». (Rep.atti n.149/CSR). (13A03965)

(GU n.107 del 9-5-2013)

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 25 luglio 2012:

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante «Nuova disciplina delle attivita' trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati», che detta i principi fondamentali in materia di attivita' trasfusionali, allo scopo di garantire una piu' efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento dei piu' alti livelli di sicurezza, nonche' condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 20, comma 1, della predetta legge n. 219 del 2005, il quale prevede che «le Regioni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo di cui all'art. 19, definiscono i requisiti per l'accreditamento delle medesime strutture, nonche' le procedure per la richiesta, la verifica dei requisiti previsti e la concessione dell'accreditamento delle strutture trasfusionali, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia e tenendo conto delle linee guida fornite dal Centro Nazionale Sangue»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007; n. 207, recante «Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilita' del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante «Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali»;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante «Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante

attuazione della direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti» e, in particolare, l'art. 25, il quale prevede l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico dei requisiti tecnici inerenti al processo trasfusionale;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito da questa Conferenza nella seduta del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 115/CSR), recante i principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito da questa Conferenza nella seduta del 16 dicembre 2010 (Rep. Atti n. 242/CSR), sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attivita' sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta e sul modello per le visite di verifica;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito da questa Conferenza nella seduta del 13 ottobre 2011 (Rep. Atti n. 206/CSR), ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sul documento relativo a «Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attivita' trasfusionali»;

Vista la nota in data 20 aprile 2012, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini dell'esame in sede di Conferenza Stato-Regioni, lo schema di accordo indicato in oggetto concernente le «Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta del sangue e degli emocomponenti»;

Vista la lettera del 26 aprile 2012, con la quale lo schema di Accordo in parola e' stato diramato alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed e' stata convocata una riunione tecnica per il 22 maggio 2012;

Vista la nota dell'11 maggio 2012, con la quale la suddetta riunione tecnica e' stata differita ad altra data, per sopravvenuti impedimenti connessi con la programmazione dei lavori delle Conferenze Stato-Regioni e Unificata;

Considerato che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 12 giugno 2012, i rappresentanti delle Amministrazioni centrali interessate e quelli delle Regioni e Province autonome hanno concordato talune modifiche del testo diramato con la predetta nota del 26 aprile 2012;

Vista la lettera del 15 giugno 2012, diramata in data 18 giugno 2012, con la quale il Ministero della salute ha inviato la versione definitiva dello schema di Accordo in oggetto che recepisce le modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica;

Considerato che il punto e' stato iscritto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 21 giugno e del 5 luglio 2012, che non hanno avuto luogo;

Rilevato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso avviso favorevole sullo schema di accordo in parola nel testo trasmesso con la citata lettera del 15 giugno 2012;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Sancisce accordo

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

Considerati:

il decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008, recante «Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi derivati - anno 2008, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219»;

il decreto Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 17 novembre 2009, recante «Programma per l'autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2009»;

il decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2011, recante «Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2010»;

il decreto del Ministro della salute 7 ottobre 2011, recante «Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2011»;

che le linee guida relative all'accreditamento delle strutture trasfusionali, che costituiscono oggetto del presente accordo, sono state predisposte dal Centro Nazionale Sangue, d'intesa con la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale;

che la raccolta del sangue intero e degli emocomponenti rientra tra i servizi e prestazioni erogati nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria in materia di attività trasfusionale, di cui all'art. 5 della legge 21 ottobre 2005, n. 219;

che le predette linee guida sono finalizzate a garantire, in modo omogeneo e uniforme sul territorio nazionale, la raccolta del sangue intero e degli emocomponenti attraverso sia il livello di formazione del personale addetto alla raccolta del sangue e degli emocomponenti, sia la qualità, sicurezza ed efficienza delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti;

Si conviene

sul documento concernente: «Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti», Allegato sub A), parte integrante del presente atto, nei seguenti termini:

1. Le linee guida allegate, parte integrante del presente accordo, sono finalizzate a consentire alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di definire i requisiti per l'accreditamento delle strutture trasfusionali, come disposto dall'art. 20, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

2. Con le predette linee guida sono definite le modalità per:

a) garantire omogeneità e uniformità nell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria in materia trasfusionale, di cui all'art. 5 della legge n. 219 del 2005, per quanto riguarda la raccolta del sangue e degli emocomponenti;

b) garantire adeguati livelli di qualità, sicurezza ed

efficienza delle attivita' di raccolta del sangue e degli emocomponenti;

c) garantire la qualificazione ed efficienza delle attivita' di produzione degli emocomponenti e la razionalizzazione dei processi diagnostici di qualificazione biologica degli emocomponenti;

d) conseguire, nell'ambito delle suddette attivita', i livelli di qualita' e standardizzazione previsti dalle norme vigenti, in particolare quelle di matrice comunitaria, e il contenimento dei costi di produzione a vantaggio della complessiva economicita' ed efficienza del sistema trasfusionale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a recepire con propri provvedimenti le linee guida allegate, entro sei mesi dalla definizione del presente Accordo; esse saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 in sede di verifica annuale degli adempimenti regionali.

4. Per l'attuazione del presente accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 25 luglio 2012

Il Presidente: Gnudi

Il Segretario: Siniscalchi

Allegato A

LINEE GUIDA PER L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI E DELLE UNITA' DI RACCOLTA DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI

A. Formazione e acquisizione delle competenze del personale medico e infermieristico addetto alle attivita' di raccolta del sangue e degli emocomponenti.

Competenze tecnico-professionali richieste a medici e infermieri operanti nelle attivita' di raccolta del sangue e degli emocomponenti.

A.1 - Il medico e l'infermiere operanti nelle attivita' di raccolta del sangue e degli emocomponenti devono essere in possesso della qualificazione: BLS («Basic Life Support»). Inoltre, se operano in strutture dove si effettuano procedure di aferesi produttiva, devono essere in possesso della qualificazione BLS-D.

A.2 - Con riferimento ai requisiti O.8 e UO.8 di cui all'Allegato A) dell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, che prevedono che siano descritte le competenze del personale che interviene nelle attivita' di raccolta di sangue ed emocomponenti, rispettivamente per i Servizi Trasfusionali e per le Unità di Raccolta (1), il medico responsabile della selezione del donatore e della raccolta del sangue

e degli emocomponenti deve possedere adeguate competenze professionali nei seguenti ambiti:

Sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore di sangue

Selezione clinica e counselling del donatore di sangue ed emocomponenti

Gestione del donatore non idoneo

Criteri e procedure per la raccolta del sangue intero

Ove applicabile, criteri, procedure e tecnologie per la raccolta degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche mediante tecniche aferetiche e per l'avvio delle unita' raccolte alle fasi di processo successive

Assistenza clinica al donatore e diagnosi e trattamento delle reazioni c degli eventi avversi potenzialmente associati alla donazione di sangue intero e alle procedure di aferesi produttiva

Elementi di procedure e tecniche per la produzione degli emocomponenti

Procedure e normative di riferimento per la identificazione e rintracciabilita' delle unita' di sangue ed emocomponenti

Elementi essenziali inerenti ai requisiti qualitativi ed ai controlli di qualita' degli emocomponenti

Elementi essenziali inerenti ai criteri di valutazione per la qualificazione biologica degli emocomponenti che concorrono a determinarne l'idoneita' alla trasfusione

Elementi di epidemiologia e prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione

Disposizioni normative vigenti in materia di attivita' trasfusionali

Elementi di indirizzo direzionale dell'Organizzazione

Gestione delle tecnologie, dei materiali impiegati per l'erogazione del servizio, dei documenti prescrittivi e dei dati e registrazioni della qualita', dei processi di erogazione del servizio

Norme relative alla gestione della documentazione sanitaria

Monitoraggio, analisi e miglioramento della qualita'.

A.3 - Con riferimento ai requisiti O.8 e UO.8 di cui all'Allegato A) dell'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010, che prevedono che siano descritte le competenze del personale che interviene nelle attivita' di raccolta di sangue ed emocomponenti, rispettivamente per i Servizi Trasfusionali per le Unita' di Raccolta (2) , l'infermiere operante nelle attivita' di raccolta del sangue e, emocomponenti deve possedere adeguate competenze professionali nei seguenti ambiti:

Sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore di sangue

Assistenza alla selezione clinica e counselling del donatore di sangue ed emocomponenti

Assistenza alla gestione del donatore non idoneo

Procedure e tecnologie per la raccolta del sangue intero e per l'avvio delle unita' raccolte alle fasi di processo successive

Ove applicabile, procedure e tecnologie per la raccolta degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche mediante tecniche aferetiche e per l'avvio delle unita' raccolte alle fasi di processo successive

Assistenza al donatore e riconoscimento e trattamento delle reazioni e degli eventi avversi potenzialmente associati alla

donazione di sangue intero e alle procedure di aferesi produttiva

Elementi di procedure e tecniche per la produzione degli emocomponenti

Procedure e normative di riferimento per la identificazione e rintracciabilita' delle unita' di sangue ed emocomponenti

Elementi di base inerenti ai requisiti qualitativi ed ai controlli di qualita' degli emocomponenti

Elementi essenziali inerenti ai criteri di valutazione per la qualificazione biologica degli emocomponenti che concorrono a determinarne l'idoneita' alla trasfusione

Elementi di epidemiologia e prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione

Disposizioni normative vigenti in materia di attivita' trasfusionali

Elementi di indirizzo direzionale dell'Organizzazione

Gestione delle risorse umane, delle tecnologie, dei materiali impiegati per l'erogazione del servizio, dei documenti prescrittivi e dei dati e registrazioni della qualita', dei processi di erogazione del servizio

Norme relative alla gestione della documentazione sanitaria

Monitoraggio, analisi e miglioramento della qualita'

A.4 - Al fine di garantire un adeguato livello di competenze del personale medico non strutturato nella disciplina ospedaliera di medicina trasfusionale responsabile della selezione del donatore e della raccolta del sangue e degli emocomponenti e del personale infermieristico operante nelle Unita' di Raccolta (3) , per gli stessi deve essere previsto uno specifico percorso formativo e di acquisizione delle competenze riconosciuto dalla Regione/Provincia autonoma anche con il coinvolgimento della Struttura regionale di coordinamento per le attivita' trasfusionali.

Non si applica al personale medico strutturato (a tempo indeterminato o determinato) nella disciplina ospedaliera di medicina trasfusionale ed agli infermieri strutturati (a tempo indeterminato o determinato), operanti presso i Servizi Trasfusionali delle aziende sanitarie del SSN e gli enti di cui all'art. 23 della legge 21 ottobre 2005, n. 219.

A.4.1 - Il percorso di formazione e di acquisizione delle competenze:

indica i contenuti e gli obiettivi formativi;

ha una durata compatibile con l'adeguata acquisizione dei contenuti e conseguimento degli obiettivi definiti;

specifica le modalita' di svolgimento teoriche e pratiche delle attivita';

prevede una verifica formale della acquisizione delle competenze;

si conclude con il rilascio di apposita attestazione/certificazione formalmente riconosciuta dalla Regione/Provincia autonoma o dalla Struttura regionale di coordinamento per le attivita' trasfusionali.

L'Allegato 1 riporta un modello di Corso di formazione e di acquisizione delle competenze.

A.5 - Le Strutture regionali di coordinamento per le attivita' trasfusionali, attraverso i Servizi trasfusionali operanti nei rispettivi ambiti territoriali, di concerto con le Associazioni e

Federazioni dei donatori, promuovono e coordinano i percorsi formativi e di acquisizione delle competenze di medici e infermieri da inserire nelle Unità di Raccolta e verificano che le relative attività siano svolte esclusivamente da medici ed infermieri in possesso della necessaria qualificazione e sottoposti a periodica valutazione delle competenze.

A.6 - I medici e gli infermieri che hanno svolto attività di raccolta per almeno due mesi equivalenti a tempo pieno (36 ore settimanali) negli ultimi dodici mesi sono da considerarsi «equiparati» ai oggetti in possesso di attestazione/certificazione conseguita attraverso il percorso formativo e di acquisizione delle competenze di cui al punto A.4. I medici e gli infermieri che non rispondono a tale requisito devono seguire un corso di formazione e acquisizione delle competenze entro un anno dalla emanazione delle presenti Linee Guida e conseguire il relativo attestato di qualificazione.

A.7 - I soggetti di cui all'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, coerentemente con le finzioni di responsabilità esercitate, sono tenuti a seguire percorsi formativi, sulla base delle indicazioni all'uso fornite dal CNS.

B. Qualità, sicurezza ed efficienza delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti

B.1 - Al fine di garantire adeguati livelli di qualità e sicurezza della attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti, sia per i donatori sia per i pazienti destinatari dei prodotti del Sangue, per il mantenimento delle competenze tecnico-professionali del personale addetto alla raccolta del sangue e degli emocomponenti è richiesta l'effettuazione documentata di almeno 200 (duecento) procedure di raccolta di sangue intero all'anno per operatore.

B.2 - Nel caso in cui siano effettuate aferesi produttive, è richiesta l'effettuazione documentata di almeno 50 (cinquanta) procedure aferetiche all'anno per operatore.

B.3 - Al fine di evitare dispersione di risorse, nonché per favorire il livello di standardizzazione delle unità raccolte ed una omogenea applicazione dei criteri di selezione dei donatori, le attività di raccolta, a livello ospedaliero ed extra-ospedaliero, sono gestite in modo da garantire adeguate e razionali masse critiche di attività, con riferimento al numero di sedi di raccolta, sedute di raccolta e numero di donazioni per seduta.

C. Qualificazione ed efficienza delle attività di produzione degli emocomponenti

C.1 - Al fine di raggiungere un più elevato ed omogeneo livello di qualificazione, standardizzazione ed efficacia clinica degli emocomponenti prodotti/trattati, nonché al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza operativa, la produzione/il trattamento degli emocomponenti rispondono alle seguenti indicazioni:

C.1.1 - Le attività di produzione degli emocomponenti sono progressivamente concentrate in strutture trasfusionali che garantiscano adeguate e razionali masse critiche di attività, definite attraverso specifiche analisi costo-beneficio e di valutazione del rischio che forniscano l'evidenza documentata del conseguimento dei necessari livelli di qualità e standardizzazione

degli emocomponenti, del soddisfacimento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dalle normative vigenti e della riduzione dei costi di produzione.

C.1.2 - Nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e dei volumi di unita' complessivamente prodotti dalle singole Regioni/Province autonome, si raccomanda il perseguimento della concentrazione: delle attivita' di lavorazione/trattamento i degli emocomponenti in strutture trasfusionali che lavorino con volumi minimi intorno a 40.000 donazioni di sangue intero/anno.

C.1.3 - Le attivita' di aferesi produttiva devono essere organizzate e gestite in modo da fornire l'evidenza di un utilizzo appropriato ed efficiente delle apparecchiature, anche mediante la documentazione del confronto con i dati di utilizzo delle apparecchiature stesse disponibili a livello regionale e nazionale.

D. Razionalizzazione dei processi diagnostici di qualificazione biologica degli emocomponenti

D.1 - Al fine di raggiungere un ottimale ed omogeneo livello di qualita', sicurezza e standardizzazione e di conseguire piu' elevati livelli di efficienza dei servizi trasfusionali, le attivita' diagnostiche di qualificazione biologica delle donazioni sono concentrate in strutture trasfusionali che garantiscano adeguate e razionali masse critiche di attivita', definite attraverso specifiche analisi costo-beneficio e di valutazione del rischio, che forniscano l'evidenza documentata del conseguimento dei necessari livelli di qualita' e standardizzazione delle prestazioni, del soddisfacimento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi previsti dalle normative vigenti e della riduzione dei costi di produzione.

D.2 - Nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e dei volumi di attivita' complessivamente prodotti dalle singole Regioni/Province autonome, si raccomanda il perseguimento della concentrazione delle attivita' di qualificazione biologica in strutture trasfusionali che eseguano la qualificazione biologica per almeno 70.000-100.000 donazioni all'anno.

(1) V. «Definizioni» riportate nell'allegato A) all'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010.

(2) V. «Definizioni» riportate nell'allegato A) all'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010.

(3) V. «Definizioni» riportate nell'allegato A) all'Accordo Stato-Regioni 16 dicembre 2010.

Allegato 1

Modello di Corso di formazione e acquisizione delle competenze per la qualificazione del personale medico e infermieristico addetto alla attivita' di raccolta del sangue degli emocomponenti (Vedi A.4).

Contenuti ed obiettivi formativi

1. Modulo

I principi fondamentali del volontariato del sangue, la realta' associativa

Le leggi che regolano le attivita' in materia trasfusionale
La sensibilizzazione alla donazione ed agli stili di vita sani
L'accoglienza e l'accettazione, la relazione con il donatore
L'attivita' di raccolta del sangue e degli emocomponenti
L'informatizzazione
Norme relative alla gestione della documentazione sanitaria
La cura del donatore prima, durante e dopo il prelievo

2. Modulo

Criteri di idoneita'

Cause di sospensione temporanea e definitiva e gestione del donatore non idoneo

Le responsabilita' del personale medico, del personale infermieristico e del personale di supporto addetto alla raccolta

La gestione degli eventi avversi

Farmaci e strumenti a disposizione

Principi di rianimazione

Compilazione, segnalazione e conservazione della modulistica relativa

La responsabilita' medico legale

3. Modulo

Elementi di epidemiologia e prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione

I patogeni emergenti e riemergenti

Algoritmi di gestione del donatore con esami sierologici positivi

Informazioni post donazione

Il look back

4. Modulo

Pulizia dei locali, igiene ambientale e personale, corretto confezionamento e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti in occasione delle donazioni

La determinazione dell'emoglobina e/o l'esecuzione dell'esame emocromocitometrico

La venopuntura e principi di disinfezione ed asepsi

Apparecchiature in uso in sala prelievi

L'etichettatura

Elementi essenziali inerenti ai requisiti qualitativi ed ai controlli di qualita' degli emocomponenti

Procedure e normative di riferimento per la identificazione e rintracciabilita' delle unita' di sangue ed emocomponenti

5. Modulo

Sistemi di gestione per la qualita'

Competenze generali

Gestione procedure operative standard

Rilevazione e gestione non conformita'

Azioni correttive e preventive

Metodi e strumenti di interrelazione tra Servizio Trasfusionale e Unita' di Raccolta

6. Modulo

Principi di aferesi produttiva

Le apparecchiature

Selezione e cura del donatore

La plasmaferesi

La piastrinoaferesi

La donazione multicomponent

Eventi avversi della donazione in aferesi

7. Modulo

BLS/BLS-D

La parte teorica e' articolata in sette moduli.

Il modulo 6 deve essere svolto solo da chi operera' in sedi che svolgono attivita' di aferesi.

Il modulo 7 deve essere svolto solo da chi sia privo di qualifica BLS/BLS-D.

Oltre alla parte teorica, e' raccomandato un periodo di acquisizione delle competenze pratico della durata di 10 giorni effettivi, presso un Servizio Trasfusionale o, previo accordo formalizzato con il Servizio trasfusionale di riferimento, presso una Unita' di Raccolta, che eseguano una media di almeno 20 donazioni di sangue intero al giorno per almeno 5 giorni alla settimana.

Nel caso in cui sia prevista acquisizione delle competenze per l'aferesi produttiva, il Servizio Trasfusionale/Unita' di Raccolta sede di addestramento deve eseguire almeno 3-5 procedure al giorno e la durata complessiva del periodo di acquisizione delle competenze deve essere estesa a 15 giorni effettivi.

